



PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO PROVINCIALE

E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 29 aprile 1997,
modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70 del 27 luglio 2000,
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20 settembre 2004 e
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74 del 27 settembre 2010
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 20 ottobre 2011)**

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Diffusione

CAPO I - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 3 - Luogo delle sedute
- Art. 4 - Prima adunanza
- Art. 5 - Adempimenti della prima adunanza
- Art. 6 - Domicilio dei Consiglieri Provinciali
- Art. 7 - Sessioni e sedute
- Art. 8 - Sedute aperte
- Art. 9 - Convocazione
- Art. 10 - Avviso di convocazione
- Art. 11 - Ordine del giorno
- Art. 12 - Deposito degli atti. Rilascio di copie
- Art. 13 - Notizie ed informazioni ai Consiglieri
- Art. 14 - Proposte di deliberazione
- Art. 15 - Pubblicità delle sedute. Sedute segrete
- Art. 16 - Presidenza
- Art. 17 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio
- Art. 18 - Presidente della Provincia ed Assessori
- Art. 19 - Segreteria
- Art. 20 - Collegio dei Revisori
- Art. 21 - Commissione di scrutinio
- Art. 22 - Apertura della seduta
- Art. 23 - Comunicazioni del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio
- Art. 24 - Numero legale
- Art. 25 - Verifica del numero legale
- Art. 26 - Ordine dei lavori
- Art. 27 - Interventi dei Consiglieri
- Art. 28 - Interventi degli Assessori
- Art. 29 - Obbligo di astensione
- Art. 30 - Mozione d'ordine
- Art. 31 - Fatto personale
- Art. 32 - Richiamo alla legge, allo Statuto e al Regolamento
- Art. 33 - Emendamenti
- Art. 34 - Chiusura della discussione
- Art. 35 - Dichiarazione di voto
- Art. 36 - Aggiornamento della seduta
- Art. 37 - Accuse di fatti lesivi dell'onorabilità dei Consiglieri
- Art. 38 - Richiamo all'ordine
- Art. 39 - Censura. Esclusione dall'aula. Interdizione a partecipare ai lavori
- Art. 40 - Tumulto
- Art. 41 - Norme relative ad Assessori e Revisori dei Conti
- Art. 42 - Polizia del Consiglio
- Art. 43 - Divieto d'ingresso degli estranei nell'aula. Ammissione alla tribuna.
- Art. 44 - Polizia delle tribune
- Art. 45 - Indennità dei Consiglieri per le sedute consiliari

CAPO II - VOTAZIONI

- Art. 46 - Ordine delle votazioni
- Art. 47 - Forme di votazione
- Art. 48 - Votazione per alzata di mano
- Art. 49 - Votazione per appello nominale
- Art. 50 - Votazione a scrutinio segreto
- Art. 51 - Rinvio della votazione
- Art. 52 - Quorum per le deliberazioni e calcolo dei voti

CAPO III - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

- Art. 53 - Norme comuni
- Art. 54 - Interrogazioni
- Art. 55 - Interpellanze
- Art. 56 - Mozioni
- Art. 57 - Ordini del giorno
- Art. 58 - Seduta dedicata alla discussione di interpellanze, mozioni ed ordini del giorno
- Art. 59 - Mozione di sfiducia nei confronti della Giunta

CAPO IV - VERBALIZZAZIONE

- Art. 60 - Verbalizzazione
- Art. 61 - Verbali delle sedute segrete
- Art. 62 - Approvazione dei verbali
- Art. 63 - Rettifica dei verbali

CAPO V - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 64 - Gruppi Consiliari
- Art. 65 - Strumenti per l'attività dei Gruppi
- Art. 66 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 67 - Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 68 - Nomina e composizione delle Commissioni Permanenti
- Art. 69 - Costituzione Commissioni Permanenti
- Art. 70 - Presidente e Ufficio di Presidenza
- Art. 71 - Compiti delle Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 72 - Esame delle deliberazioni da parte delle Commissioni Permanenti
- Art. 73 - Funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti
- Art. 74 - Commissione Bilancio
- Art. 75 - Commissioni Consiliari speciali
- Art. 76 - Commissioni Consiliari d'indagine
- Art. 77 - Indennità ai Consiglieri per le sedute di Commissione
- Art. 78 - Verbali delle sedute

CAPO VI - PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE DEI CONSIGLIERI

- Art. 79 - Dichiarazione di mancanza di cause di ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 80 - Dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale
- Art. 81 - Bollettino della situazione patrimoniale
- Art. 82 - Norme relative agli Assessori

- Art. 83 - Diffida
Art. 84 - Obblighi dei titolari di cariche direttive conferite dal Consiglio
Art. 85 - Pubblicità delle presenze dei Consiglieri

CAPO VII - NORME FINALI

- Art. 86 - Rinvio alle norme generali

CAPO VIII- ENTRATA IN VIGORE

- Art. 87 - Entrata in vigore

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale di Novara, nonché la istituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari, secondo la legge e lo Statuto.

ART. 2 – DIFFUSIONE

1. Copia del Regolamento e' distribuita alle Consigliere/ ai Consiglieri, in occasione della seduta di insediamento. Una copia del Regolamento e' posta nella sala Consiliare, durante le sedute, a disposizione delle Consigliere/ dei Consiglieri, della stampa e del pubblico.

CAPO I

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 3 – LUOGO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Provinciale di Novara si tengono nell'apposita aula di Palazzo Natta – Piazza Matteotti, 1 – Novara.
2. Il Presidente del Consiglio puo' comunque stabilire un diverso luogo di riunione, dandone comunicazione nell'avviso di convocazione. Detto luogo non puo' essere fissato fuori dal territorio provinciale.
3. Durante le riunioni viene esposta all'esterno del palazzo provinciale la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea.

ART. 4 – PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del Consiglio Provinciale, dopo le elezioni, e' convocata a norma dell'art. 24 dello Statuto, dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e la seduta deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. La prima seduta e' presieduta dalla Consigliera/ dal Consigliere Anziano per la convalida delle Consigliere/ dei Consiglieri eletti e per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 bis della Legge 25.3.1993, n. 81.
4. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

ART. 5 – ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

1. Nella prima adunanza il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilita' o la incompatibilita' di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

ART. 6 – DOMICILIO DELLE CONSIGLIERE/ DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. Non appena a conoscenza della loro avvenuta proclamazione, la Provincia provvedera', a cura della propria Segreteria Generale, ad invitare le Consigliere/ i Consiglieri Provinciali neoeletti a comunicare nel termine di 10 giorni il loro preciso domicilio ed indirizzo; durante

l'espletamento del loro mandato le Consigliere/ i Consiglieri Provinciali devono comunicare alla Segreteria Generale le eventuali variazioni intervenute.

2. Qualora per questa mancata comunicazione non pervenisse ad una Consigliera/ un Consigliere lettera raccomandata contenente l'avviso di convocazione del Consiglio Provinciale, l'avviso stesso si avra' per consegnato, supplendo, in tale circostanza, la pubblicazione all'Albo della Provincia.

ART. 7 – SESSIONI E SEDUTE

1. Il Consiglio Provinciale, espletati gli incombeni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, si riunisce in sessioni appositamente convocate, costituite da una o piu' sedute, per approvare il bilancio annuale e pluriennale e il conto consuntivo, nonche' per deliberare in ordine agli argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
2. Il Consiglio dibatte e vota su temi di interesse locale o generale e discute le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli o.d.g. presentati dalle Consigliere/ dai Consiglieri.
3. Il Consiglio puo' altresì essere convocato per sedute o per sessioni tematiche.

ART. 8 – SEDUTE APERTE

1. Possono essere convocate sedute aperte alla partecipazione di enti, associazioni, aziende, organizzazioni interessati agli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso i relativi rappresentanti hanno diritto di parlare.
2. In relazione ad argomenti a cui siano interessati anche uno o piu' Comuni, il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente della Provincia, puo' promuovere, in accordo con i Sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

ART. 9 – CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente del Consiglio, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita', mediante avvisi scritti, fatto salvo quanto previsto, in ordine all'aggiornamento della seduta, dall'art. 10, comma 4 del presente Regolamento.
2. La convocazione deve avvenire nei termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonche' del controllo di gestione.
3. Il Presidente del Consiglio e' tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta scritta da parte del Presidente della Provincia o da parte di un quinto delle Consigliere/ dei Consiglieri assegnati alla Provincia stessa, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Generale per l'istruttoria.
4. Il Presidente del Consiglio e' altresì tenuto a riunire il Consiglio, su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di gravi irregolarita' riscontrate nella gestione dell'ente.

ART. 10 – AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora d'inizio della seduta, con l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio delle Consigliere/ dei Consiglieri, del Presidente della Provincia, degli Assessori, dei Revisori dei Conti e del Prefetto, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Tuttavia, nei casi di urgenza, sentiti i Capigruppo, e' sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato almeno 24 ore prima; entro lo stesso termine possono essere aggiunti altri oggetti a quelli inseriti nell'ordine del giorno.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, la maggioranza delle Consigliere/ dei Consiglieri presenti puo' pero' richiedere che ogni deliberazione venga differita al giorno seguente.
4. L'avviso di convocazione puo' contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Sempre ed esclusivamente a tale scopo, il Presidente del Consiglio, prima della conclusione della seduta del Consiglio, puo' disporre l'aggiornamento dei lavori ad altra seduta, con l'intervallo di almeno 24 ore; in questo caso la comunicazione del Presidente del Consiglio vale come avviso di convocazione per le Consigliere/ i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovra' essere inviato alle sole Consigliere/ ai soli Consiglieri assenti, anche a mezzo telegramma motivato.
5. Il telegramma potra' essere utilizzato per eventuali improvvisi rinvii e per le revoche della convocazione.
6. Contemporaneamente alla spedizione alle Consigliere/ ai Consiglieri, l'avviso di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato, a cura del Segretario Generale, all'Albo Pretorio della Provincia per rimanervi fino all'ultimo giorno di riunione del Consiglio, ed avere adeguate forme di pubblicita', quali **"cassare la pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali e"** la trasmissione agli organi di stampa e comunicazione locali.
7. E' facolta' del Presidente del Consiglio procedere alla convocazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con avvisi inviati ai componenti del Consiglio presso il relativo indirizzo. In tal caso la consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata.
8. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, previa apposita richiesta scritta del Consigliere provinciale interessato, l'avviso di convocazione ed il relativo ordine del giorno possono venire inviati al Consigliere stesso con i sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali la Provincia sia dotata. Con tale spedizione e' osservato ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e sono rispettati i termini fissati dal regolamento, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilita'.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai fini delle Commissioni Consiliari permanenti.

ART. 11 – ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno, formato e sottoscritto dal presidente del consiglio, sentite le proposte del Presidente della Provincia, consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione o in ciascuna seduta secondo il seguente ordine:
 - 1) Comunicazioni del Presidente.
 - 2) Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.
 - 3) Ratifica delle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 T.U. 267/2000.
 - 4) Proposte di deliberazione.
2. Negli ordini del giorno delle sedute consiliari in cui si provvede all'approvazione del bilancio preventivo e/o consuntivo, nonche' all'assestamento di bilancio non vengono inseriti gli argomenti di cui al punto 2) del precedente comma.

ART. 12 – DEPOSITO DEGLI ATTI. RILASCIO DI COPIE

1. Le proposte di deliberazione e tutti gli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala dell'adunanza a disposizione delle Consigliere/ dei Consiglieri.

2. Nei tre giorni di servizio precedenti la seduta del Consiglio, ed in orario d'ufficio, ogni Consigliera/ ogni Consigliere ha facoltà di esaminare le proposte all'ordine del giorno, con il relativo fascicolo, presso la Segreteria Generale.
3. Durante l'esame dei documenti la Consigliera/ il Consigliere è coadiuvato, se lo richiede, da un dipendente dell'Amministrazione Provinciale all'uopo delegato dal Segretario Generale.
4. Le Consigliere/ i Consiglieri hanno diritto di ottenere copie delle proposte di deliberazione, degli atti in esse richiamati e tutti gli atti connessi ad oggetti iscritti all'ordine del giorno, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

ART. 13 – NOTIZIE ED INFORMAZIONI ALLE CONSIGLIERE/ AI CONSIGLIERI

1. Le Consigliere/ i Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le Consigliere/ i Consiglieri Provinciali, debitamente muniti di tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso a tutti gli uffici della Provincia, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato, ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti, anche interni, e dei provvedimenti della Provincia e delle istituzioni e aziende da essa dipendenti.
3. A tal fine, le Consigliere/ i Consiglieri si rivolgono al Segretario Generale o ai Dirigenti responsabili delle unità organizzative della Provincia e delle istituzioni di cui all'art. 54 dello Statuto, i quali sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, a fornire tempestivamente tutte le notizie e le informazioni richieste, in modo da garantire il pieno esercizio del diritto alla funzione di Consigliere/ Consiglieri.
4. Le richieste, che riguardano le aziende speciali e le società e gli enti di cui all'art. 51 dello Statuto, nonché le concessionarie di servizi provinciali e gli enti a cui la Provincia è chiamata a far parte devono essere rivolte, tramite il Presidente della Provincia, ai legali rappresentanti delle stesse.
5. Delle notizie e delle informazioni ricevute, le Consigliere/ i Consiglieri sono tenuti:
 - a) al segreto, nei casi specificatamente determinati dalla legge;
 - b) alla riservatezza, quando le stesse riguardino persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale, di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

ART. 14 – PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio Provinciale spetta:
 - a) al Presidente della Provincia
 - b) alla Giunta Provinciale
 - c) a ciascuna Consigliera/ ciascun Consigliere Provinciale
 - d) a n. 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia.
2. La Giunta esercita l'iniziativa mediante deliberazione di proposte scritte, corredate dei pareri di cui all'art. 49 T.U.267/2000 e dall'attestazione di cui all'art. 55 della Legge medesima. Analogamente le proposte presentate dal Presidente della Provincia e da Consigliere/ Consiglieri Provinciali devono essere corredate dai medesimi pareri ed attestazione.
3. L'iniziativa di cui all'art. 61, comma 2, lett. c) dello Statuto, deve essere sottoscritta da almeno 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della Provincia con firme autenticate.

4. I promotori dell'iniziativa di cui al precedente comma 3 possono chiedere notizie ed informazioni utili per la stesura della proposta, secondo le modalita' stabilite dall'art. 13 del presente Regolamento.
5. Gli Uffici provinciali assicurano ai soggetti cui spetta l'iniziativa delle proposte di deliberazione forme di assistenza tecnica per la redazione delle proposte stesse.
6. Sulle proposte di deliberazione elencate al comma 1, lett. d) del presente articolo sono rilasciati, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, i pareri e le attestazioni richieste dalla legge, a seguito di presentazione di proposta scritta consegnata alla Segreteria Generale.
7. La proposta e' iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla scadenza del termine di cui al comma 6.
8. Le proposte di deliberazione, non approvate prima della scadenza del mandato del Consiglio Provinciale, decadono, fatta salva la possibilita' della Giunta, nominata a seguito dell'elezione del Presidente della Provincia, di ripresentarle.

ART. 15 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE. SEDUTE SEGRETE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su questioni implicanti giudizi su persone.
2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica una questione richieda il passaggio alla seduta segreta, il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio, del Presidente della Provincia, di una Consigliera/ di un Consigliere o del Segretario Generale ed a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto nel verbale.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio, le Consigliere/ i Consiglieri, gli Assessori, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale.

ART. 16 - PRESIDENZA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento per la prima adunanza, il Consiglio e' presieduto dal Presidente del Consiglio; in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Consiglio, ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto, e' presieduto dalla Consigliera Anziana/ dal Consigliere Anziano o da chi lo segue in ordine di anzianita'.
2. Per Consigliera Anziana/ Consigliere Anziano si intende a tutti gli effetti il piu' anziano di eta'.

ART. 17 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Provinciale, dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute, dirige e modera la discussione, garantendone la regolarita'; illustra le questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni. Ha facolta' di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione, anche interrompendo la Consigliera/ il Consigliere che sta parlando.
2. Il Presidente del Consiglio puo' invitare i Dirigenti dell'Ente, nonche' i consulenti esterni all'Amministrazione a relazionare o fornire informazioni su affari determinati.
3. Il Presidente del Consiglio deve, inoltre, invitare le persone, non autorizzate a presenziare, a lasciare l'aula del Consiglio e fare rispettare il divieto di fumare.
4. Il Presidente del Consiglio e' investito di poteri discrezionali per il mantenimento dell'ordine.
5. Il Presidente del Consiglio ha facolta' di espellere chiunque sia causa di disordine, con le modalita' di cui agli artt. 39 e 44 del presente Regolamento. Ha inoltre facolta' di sospendere la seduta e, con provvedimento motivato, di sciogliere l'adunanza.

6. Per quanto ha attinenza allo svolgimento delle sedute consiliari e non sia disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, decide il Presidente del Consiglio.

ART. 18 – PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ED ASSESSORI

1. Il Presidente della Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, assegna con proprio decreto ai singoli Assessori, ivi compreso il Vice Presidente, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
2. Il Presidente della Provincia partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di voto, può avanzare proposte di deliberazione o introdurre emendamenti e, conformemente al disposto dell'art. 23 del presente Regolamento, può effettuare all'inizio e nel corso della seduta comunicazioni su argomenti non specificatamente iscritti all'ordine del giorno.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Relazionano, ove richiesti, prima degli interventi delle Consigliere/ dei Consiglieri, sulle proposte di deliberazione, sugli argomenti concernenti le loro attribuzioni e partecipano alla discussione relativa.
4. Gli Assessori relazionano alla Giunta e al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le materie loro delegate e partecipano alle Commissioni Consiliari, su iniziativa propria o dietro richiesta per la trattazione degli argomenti di propria competenza.
5. Gli Assessori, su delega del Presidente, rispondono alle interrogazioni ed alle interpellanze su materie di loro competenza.

ART. 19 – SEGRETERIA

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale; in caso di assenza o di impedimento, ovvero di obbligo di astensione di questo, funge da Segretario il Vice Segretario Generale e, in caso di assenza di questo, il Dirigente che lo sostituisce, individuato dalla Giunta Provinciale, così come previsto dall'art. 40, comma 7, dello Statuto.
2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio, assiste il Presidente del Consiglio al fine del regolare svolgimento delle sedute; in particolare, provvede all'appello nominale, assiste la Commissione di scrutinio e cura il processo verbale delle sedute, avvalendosi dell'apposito ufficio di segreteria.

ART. 20 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari, partecipandovi quando vengano esaminati ed approvati il bilancio di previsione ed i relativi assestamenti, il conto consuntivo, la rideterminazione dei residui ed il controllo di gestione, e con facoltà di parola, su autorizzazione del Presidente, ma senza diritto di voto.
2. I Revisori dei Conti riferiscono alle sedute del Consiglio la cui convocazione sia stata richiesta dagli stessi, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente.

ART. 21 – COMMISSIONE DI SCRUTINIO

1. Il Presidente del Consiglio designa la Commissione di scrutinio, composta da tre Consigliere/ Consiglieri presenti di cui almeno uno appartenente alla minoranza, con il compito di procedere allo spoglio delle schede relative alle votazioni a scrutinio segreto, attestando la regolarità delle procedure e dei risultati della votazione.
2. I risultati sono sottoscritti dagli scrutatori e dal Presidente del Consiglio e depositati presso la Segreteria Generale.

ART. 22 – APERTURA DELLA SEDUTA

1. Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, previa constatazione della presenza del numero legale delle Consigliere/ Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio verifica altresì la presenza degli Assessori.
3. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti le Consigliere/ i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta, rinviando la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ad una successiva seduta.

ART. 23 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. All'inizio e nel corso della seduta il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio possono effettuare comunicazioni su argomenti non specificatamente iscritti all'ordine del giorno.

ART. 24 – NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento di almeno la metà delle Consigliere/ dei Consiglieri assegnati.
2. La presenza della Consigliera/ del Consigliere all'adunanza è attestata dalla firma apposta dal medesimo sull'apposito registro – vidimato dal Segretario Generale – unitamente all'indicazione dell'ora in cui la stessa viene apposta. Analogamente la Consigliera/ il Consigliere è tenuto ad apporre firma ed ora, quando intenda abbandonare definitivamente i lavori della seduta, prima del termine di essa.

ART. 25 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. Nel corso della seduta l'esistenza del numero legale è presunta.
2. La verifica del numero legale delle Consigliere/ dei Consiglieri presenti deve essere effettuata ogni qualvolta si stia per passare ad una votazione relativa ad un argomento iscritto all'ordine del giorno.
3. Ad iniziativa del Presidente del Consiglio o di una o più Consigliere/ uno o più Consiglieri si può procedere alla verifica del numero legale con appello nominale.
4. Le Consigliere/ i Consiglieri che intendono non partecipare alla votazione su singoli argomenti devono darne avviso al Segretario Generale, affinché venga annotata la loro assenza.
5. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello previsto per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio può rinviare la seduta per il tempo massimo di un'ora, oppure può aggiornare la seduta ai sensi dell'art. 36 oppure toglierla. Nel caso di rinvio, alla ripresa della seduta, si procede ad una nuova verifica del numero legale mediante appello nominale. Qualora anche da tale verifica risulti l'assenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara sciolta l'adunanza per mancanza di numero legale.
6. Nel caso in cui dalle risultanze di una votazione risulti la mancanza del numero legale, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

ART. 26 – ORDINE DEI LAVORI

1. Il Consiglio tratta esclusivamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine di iscrizione e secondo la ripartizione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

2. Variazioni all'ordine di trattazione possono essere proposte dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Provincia durante la seduta. Tale proposta si intende accettata dal Consiglio ove nessuno vi si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione palese e senza discussione.
3. Il Presidente non puo' porre in discussione e votazione ordini del giorno, da chiunque proposti, che non siano attinenti o conseguenti a discussioni su oggetti posti all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale.
4. Il Presidente tuttavia puo', di norma all'inizio della seduta, fare all'assemblea comunicazioni su oggetti anche estranei all'ordine del giorno, senza pero' che su di esse si possa aprire discussione, ne' adottare deliberazioni.
5. Possono pero' sulle medesime essere presentate mozioni per essere discusse nella successiva adunanza.
6. Ogni Consiglieria/ Consigliere, a sua volta, ha la facolta' di chiedere la parola per celebrazioni di eventi, per commemorazione di persone o di date di particolare rilievo, o per comunicazioni di grave importanza. Le celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni devono essere svolte nel limite di cinque minuti.
7. L'oggetto delle proposte di deliberazioni e' letto dal Presidente del Consiglio. Qualora nessuna Consiglieria/ Consigliere chieda la parola si procede alla votazione; in caso di richiesta di intervento, la votazione e' preceduta da discussione, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 27 – INTERVENTI DELLE CONSIGLIERE/ DEI CONSIGLIERI

1. Le Consiglierie/ i Consiglieri intervengono secondo l'ordine di iscrizione a parlare.
2. Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente del Consiglio che concede la parola secondo le modalita' stabilite dal presente Regolamento.
3. Le Consiglierie/ i Consiglieri, di norma, parlano dal proprio seggio.
4. Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.
5. L'intervento non puo' superare i quindici minuti, salvo diversa determinazione da stabilirsi in sede di Conferenza dei Capigruppo, anche in relazione all'oggetto della deliberazione.
6. Ciascuna Consiglieria/ ciascun Consigliere puo' intervenire una seconda volta sullo stesso argomento, per eventuali ed ulteriori precisazioni, per un tempo non superiore ai cinque minuti.
7. Ciascuna Consiglieria/ ciascun Consigliere puo' altresì intervenire una sola volta sullo stesso argomento per porre questioni pregiudiziali, per fatto personale o per mozione d'ordine.

ART. 28 – INTERVENTI DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori che intendono intervenire nella discussione debbono farne richiesta al Presidente del Consiglio, il quale puo' concedere loro la parola anche in deroga all'ordine cronologico degli iscritti a parlare, con le modalita' e i tempi previsti dall'art. 27 del presente Regolamento, in quanto compatibili con il loro mandato.

ART. 29 – OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Nei casi in cui la legge prescrive l'obbligo di astensione, la Consiglieria/ il Consigliere su cui incombe l'obbligo stesso deve allontanarsi dalla sala delle adunanze prima che abbia inizio la trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario Generale.

ART. 30 – MOZIONE D'ORDINE

1. Sono mozioni d'ordine quelle concernenti:

- a) l'ordine della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - b) la questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi;
 - c) la domanda di sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi;
 - d) il fatto personale.
2. Le questioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) sono richieste al Presidente del Consiglio, da un Capogruppo o da almeno tre Consigliere/ Consiglieri.
 3. La questione pregiudiziale e la domanda di sospensiva sono discusse e votate, rispettivamente, prima che inizi e prosegua la discussione sul merito.
 4. Sulla questione pregiudiziale e sulla domanda di sospensiva possono intervenire due Consigliere/ Consiglieri, uno/uno a favore e uno/uno contro, per la durata di tre minuti ciascuna/o.
 5. Nel corso di una seduta, per ogni oggetto la questione pregiudiziale e la domanda di sospensiva possono essere avanzate una sola volta.
 6. La mozione d'ordine di cui al comma 1, lett. a) si intende accettata dal Consiglio ove nessuna/o vi si opponga. In caso di opposizione si applica il comma 4 del presente articolo.

ART. 31 – FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurata/o nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Le Consigliere/ i Consiglieri, le Assessore/ gli Assessori possono chiedere la parola per fatto personale in qualsiasi momento, indicando in che cosa il fatto si concreti. Il Presidente del Consiglio e' tenuto a concedere la parola con precedenza su altri interventi.
3. Possono intervenire, per la durata di tre minuti singolarmente, le sole Consigliere/ i soli Consiglieri che hanno espresso cio' che costituisce oggetto di fatto personale.
4. Sull'esistenza o meno del fatto decide il Presidente del Consiglio e sulla sua decisione non e' consentita alcuna discussione.

ART. 32 – RICHIAMO ALLA LEGGE, ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

1. Ogni Consigliera/ Consigliere puo' in qualsiasi momento chiedere la parola per richiamo alla legge, allo Statuto ed al Regolamento, L'intervento, che non puo' superare i tre minuti, ha precedenza e sospende la discussione sul merito.
2. Sulla fondatezza o meno del richiamo decide il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario Generale, e sulla sua decisione non e' consentita alcuna discussione.

ART. 33 –EMENDAMENTI

1. La Giunta ed ogni Consigliera/ Consigliere possono presentare emendamenti o sottoemendamenti alle proposte di deliberazione.
2. Gli emendamenti o i sottoemendamenti consistono in una modificazione, soppressione o aggiunta al testo oggetto della discussione o al testo dell'emendamento.
3. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti sono redatti in forma scritta e presentati al Presidente del Consiglio prima che lo stesso dichiari chiusa la discussione sull'argomento.
4. Qualora vengano proposti emendamenti o sottoemendamenti comportanti impegni di spesa, deve essere comunque assicurata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 T.U. 267/2000. Tali emendamenti devono essere presentati all'inizio della seduta.
5. La votazione di un emendamento ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso.
6. Nel caso di presentazione di piu' emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti presentati dalla Giunta, emendamenti

soppressivi, sostitutivi, modificativi, aggiuntivi. I sottoemendamenti sono votati prima dell'emendamento.

7. Gli emendamenti misti hanno precedenza su tutti.
8. Le proposte, come gli emendamenti e i sottoemendamenti, possono essere ritirati dal proponente durante la discussione; puo' pero' un'altra Consigliera/ un altro Consigliere farli propri sostenendoli in nome proprio, senza che sia necessaria la previa presentazione.
9. Le proposte e gli emendamenti respinti non possono essere riproposti durante la stessa sessione.

ART. 34 – CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Esaurito il dibattito sull'argomento, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione non e' ammesso alcun altro intervento.

ART. 35 – DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola puo' essere concessa solo per dichiarazione di voto.
2. La dichiarazione di voto di ogni gruppo consiliare e' espressa dal suo Capogruppo o da un componente del gruppo a cio' designato. Sono altresì ammesse dichiarazioni di singole Consigliere/ singoli Consiglieri che si discostino dalle decisioni del gruppo.
3. Il tempo concesso per ciascuna dichiarazione non puo' superare i cinque minuti.
4. Iniziata la votazione, non e' piu' concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relativo all'esecuzione della votazione in corso.

ART. 36 – AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA

1. Il Presidente del Consiglio, ove ne ravvisi la necessita', sentita la Conferenza dei Capigruppo, puo' disporre, seduta stante, l'aggiornamento della seduta ad un giorno successivo non festivo, con il medesimo ordine del giorno.
2. L'aggiornamento della seduta formulato dal Presidente del Consiglio, nel corso dell'adunanza consiliare, ha valore, a tutti gli effetti, di convocazione per le Consigliere/ i Consiglieri presenti in aula. Ai Consiglieri che risultano assenti l'aggiornamento e' comunicato a mezzo telegramma.

ART. 37 – ACCUSE DI FATTI LESIVI DELL'ONORABILITA' DELLE CONSIGLIERE/ DEI CONSIGLIERI

1. Quando nel corso di una discussione una Consigliera/ un Consigliere sia accusata/o di fatti che ledano la sua onorabilita', puo' replicare alle accuse e, ove non intervenga un chiarimento soddisfacente, puo' chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione puo' essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni al Consiglio, il quale ne prende atto senza dibattito ne' votazione.

ART. 38 – RICHIAMO ALL'ORDINE

1. Se una Consigliera/ un Consigliere pronuncia parole sconvenienti o turba, con il suo contegno, la liberta' delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine, nominandolo, e puo' disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

ART. 39 – CENSURA. ESCLUSIONE DALL’AULA. INTERDIZIONE A PARTECIPARE AI LAVORI

1. Qualora una Consiglieria/ un Consigliere, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente del Consiglio, persista nel suo comportamento, o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda ad oltraggio o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravita’, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi confronti la censura e puo’ disporre l’esclusione dall’aula per il resto della seduta.
2. Se la Consiglieria/ il Consigliere si rifiuta di ottemperare all’invito del Presidente del Consiglio di lasciare l’aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta, fino all’esecuzione dell’invito.
3. Nei casi previsti dal comma 1, il Presidente del Consiglio d’intesa con il Vice Presidente del Consiglio, puo’ deliberare, nei confronti della Consiglieria/ del Consigliere al quale e’ stata inflitta la censura, l’interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni per la durata di un mese. Le decisioni adottate dalla Presidenza sono comunicate al Consiglio ed in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora la Consiglieria/ il Consigliere tenti di rientrare nell’aula consiliare prima che sia trascorso il termine di interdizione la durata dell’esclusione e’ raddoppiata.
4. Per fatti di eccezionale gravita’ che si svolgano nella sede del Consiglio ma fuori dall’aula, il Presidente del Consiglio puo’ adottare, d’intesa con il Vice Presidente del Consiglio, le sanzioni previste dal comma 3.

ART. 40 – TUMULTO

1. Quando sorga tumulto nell’aula e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l’opportunita’, la toglie.

ART. 41 – NORME RELATIVE AD ASSESSORI E REVISORI DEI CONTI

1. Le disposizioni di cui agli artt. 38, 39 e 40 si applicano agli Assessori ed ai Revisori dei Conti, in quanto compatibili.

ART. 42 – POLIZIA DEL CONSIGLIO

1. I poteri necessari per il mantenimento dell’ordine nel Consiglio spettano al Consiglio stesso e sono esercitati in suo nome dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio puo’ incaricare il Segretario Generale di dare agli uscieri gli ordini necessari.
3. La forza pubblica non puo’ entrare nell’aula se non per ordine del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
4. E’ fatto divieto di accedere alla sala del Consiglio armati.

ART. 43 – DIVIETO D’INGRESSO DEGLI ESTRANEI NELL’AULA. AMMISSIONE ALLA TRIBUNA

1. Oltre al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia, alle Consiglierie/ ai Consiglieri, agli Assessori, al Collegio dei Revisori, al Segretario Generale ed al personale dell’Ente la cui presenza e’, dal Segretario Generale stesso, ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta, nessuna altra persona puo’ introdursi o essere ammessa nell’aula durante le sedute.
2. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala ad esso riservata. Ai rappresentanti della stampa e’ riservato un apposito spazio. Gli operatori televisivi hanno accesso alla sala

consiliare, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio e per il tempo strettamente necessario alle riprese.

ART. 44 – POLIZIA DELLE TRIBUNE

1. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico devono mantenere un contegno corretto, restare in silenzio ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. Spettano al Presidente del Consiglio il potere di mantenere l'ordine ed i poteri di polizia.
3. In esecuzione degli ordini del Presidente del Consiglio gli uscieri espellono immediatamente la persona o le persone che turbano l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui e' cagionato il disordine, il Presidente del Consiglio dispone che sia sgombrata tutta la tribuna.
4. Gli espulsi dalla tribuna non vi possono essere riammessi. Sono tuttavia ammesse le altre persone che si presentino successivamente.
5. Il Presidente del Consiglio ha facolta', con provvedimento motivato, di sospendere l'adunanza e di ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine.

ART. 45 – INDENNITA' DELLE CONSIGLIERE/ DEI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE CONSILIARI

1. Per la partecipazione alle sedute di Consiglio, compresa quella di cui all'art. 8, spetta alle Consigliere/ ai Consiglieri l'indennita' di presenza stabilita dalla legge. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La presenza della Consigliera/ del Consigliere in aula per la votazione di un numero di proposte di deliberazione, oltre che di ordini del giorno e mozioni, inferiore alla meta' di quelle trattate durante il Consiglio Provinciale, senza giustificato motivo, non concreta il requisito dell'effettiva partecipazione alla seduta e non da' quindi luogo alla corresponsione dell'indennita' di presenza.
3. Il giustificato motivo e' dichiarato per iscritto dalla Consigliera/ dal Consigliere in una nota indirizzata al Presidente del Consiglio e consegnata al Segretario Generale.

CAPO II VOTAZIONI

ART. 46 – ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Esaurita la discussione dell'argomento il Presidente del Consiglio, prima di dare inizio alle operazioni di voto, ne dà formale annuncio con tre squilli di campanello.
2. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ivi compresa quella sulla proposta degli indirizzi generali di governo presentata dal Presidente della Provincia e ad esclusione di quella per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.
3. La votazione avviene sulla proposta di deliberazione, salvo che una Consiglieria/ un Consigliere richieda che la votazione avvenga sulle singole parti del dispositivo ovvero sui singoli articoli, qualora la deliberazione sia in forma articolata.
4. Nel caso di mozioni, qualora esse siano suscettibili di essere distinte in più parti aventi ciascuna un proprio significato, il Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta di una Consiglieria/ un Consigliere, può disporre la votazione per parti separate.
5. Durante la votazione e fino alla proclamazione del risultato, nessuna Consiglieria/ nessun Consigliere può intervenire, salvo che per richiamo al Regolamento per quanto concerne la votazione. Il richiamo sospende le operazioni di voto.
6. Il Presidente, accertato che le Consiglierie/ i Consiglieri presenti abbiano votato, dichiara chiusa la votazione.

ART. 47 – FORME DI VOTAZIONE

1. Le votazioni possono avvenire in modo palese o a scrutinio segreto.
2. Le votazioni palesi si svolgono di norma per alzata di mano oppure mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici.
3. Ad iniziativa del Presidente del Consiglio ovvero a richiesta del Presidente della Provincia o di una Consiglieria/ un Consigliere Capogruppo, le votazioni avvengono per appello nominale.

ART. 48 – VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. Nelle votazioni per alzata di mano, le Consiglierie/ i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in aula. L'esito è proclamato dal Presidente del Consiglio in base al conteggio effettuato dal Segretario Generale.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, da una Consiglieria/ un Consigliere.
3. Il Presidente del Consiglio, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.

ART. 49 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata successiva, per ordine alfabetico, delle Consiglierie/ dei Consiglieri da parte del Segretario Generale.
2. La Consiglieria/ il Consigliere può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.

ART. 50 – VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

1. La votazione è resa a scrutinio segreto quando si tratti di proposte concernenti persone.

2. Le votazioni a scrutinio segreto si eseguono con schede, munite del sigillo della Provincia, distribuite su ordine del Presidente del Consiglio alle Consigliere/ ai Consiglieri e al Presidente della Provincia e da ciascuno di questi depositate nell'urna. Lo spoglio delle schede e' effettuato dalla Commissione di scrutinio, con le modalita' di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

ART. 51 – RINVIO DELLA VOTAZIONE

1. In caso di parita' di voti, il Presidente del Consiglio puo' rimettere in votazione la proposta e, in caso di parita', rinvia la votazione della stessa alla seduta successiva.

ART. 52 – QUORUM PER LE DELIBERAZIONI E CALCOLO DEI VOTI

1. Salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio sono valide quando e' presente la meta' dei suoi componenti.
2. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.
3. Nelle votazioni palesi le Consigliere/ i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto o che comunque si astengono, non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, qualora sorga contestazione circa il risultato della votazione, decide la Commissione di scrutinio, seduta stante. Il Presidente del Consiglio puo' concedere la parola solo alla Consigliera/ al Consigliere che solleva la contestazione. Le schede contestate sono conservate dall'Ente presso la Segreteria Generale per sessanta giorni a decorrere dall'avvenuta esecutivita' della deliberazione.
6. Qualora nelle nomine espressamente riservate dalla Legge alla competenza del Consiglio Provinciale debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia gia' predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi Capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
7. Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.
8. Le sole deliberazioni riguardanti l'approvazione dei regolamenti, dei bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, la partecipazione a societa' e consorzi, la costituzione di aziende e istituzioni, l'istituzione di circondari, l'indizione di referendum ed il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie, vengono adottate a maggioranza assoluta delle Consigliere/ dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
9. Per ciascuna votazione effettuata deve risultare a verbale il numero dei presenti, dei votanti, dei voti favorevoli alla proposta e di quelli contrari, degli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, i voti ottenuti da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e di quelle nulle. Inoltre per ciascuna votazione devono essere riportati i nomi di coloro che si sono astenuti o hanno espresso voto contrario.

CAPO III

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

ART. 53 – NORME COMUNI

1. Le Consigliere/ i Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti interessanti l'attività della Provincia e la comunità provinciale.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono redatte in forma scritta e sottoscritte dai presentatori.
3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi od analoghi possono essere svolte congiuntamente.
4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non esaminate decadono alla scadenza del Consiglio Provinciale.

ART. 54 – INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Presidente della Provincia o alla Giunta o sia esatta, se il Presidente della Provincia o la Giunta intendano fornire al Consiglio determinate informazioni o documentazione o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.
2. La Consigliera/ il Consigliere che rivolge un'interrogazione, la presenta al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio, depositandole presso la Segreteria Generale, specificando se intende avere risposta scritta, oppure orale in Consiglio o nella Commissione competente. In mancanza di specificazione si intende che l'interrogante chiede risposta orale.
3. Il testo delle interrogazioni presentate viene portato a conoscenza di ogni Consigliera/ Consigliere congiuntamente all'avviso di convocazione del Consiglio in cui le stesse verranno trattate.
4. Alle interrogazioni deve essere data risposta nella prima seduta di Consiglio utile, purché siano pervenute almeno dieci giorni prima della seduta stessa.
5. Qualora l'interrogato non risponda all'interrogazione nella seduta di Consiglio nella quale è stata prevista la trattazione di essa, la stessa viene automaticamente iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo. Se, anche in tale seduta l'interrogato sia impossibilitato a rispondere, all'interrogazione dovrà essere data risposta scritta nel termine improrogabile di 30 giorni.
6. Se durante le sedute consiliari, alla chiamata dell'interrogazione, l'interrogante o tutti gli interroganti siano assenti dall'aula, la risposta diventa automaticamente scritta.
7. Per le interrogazioni da svolgersi in aula, la risposta viene data dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente; il tempo a disposizione per la risposta è di dieci minuti. Possono quindi intervenire i soli interroganti, i cui interventi non possono superare i tre minuti, con facoltà di dichiarare se siano soddisfatti o meno della risposta e per quali motivi. Scaduto il termine il Presidente del Consiglio richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.
8. Le interrogazioni delle quali viene richiesta la discussione in sede di Commissione, sono trasmesse al Presidente della Commissione competente, che provvede ad inserirle all'ordine

del giorno e ad invitare gli interroganti, se non facenti parte della Commissione, a prendere parte alla seduta in cui l'interrogazione e' trattata.

9. Per le interrogazioni a risposta scritta, il Presidente della Provincia o l'Assessore competente provvedono direttamente nei confronti di ogni interrogante, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, che riferisce in aula dell'avvenuta risposta.
10. Nei casi in cui l'interrogazione debba svolgersi in Commissione, oppure per essa sia stata chiesta risposta scritta, e l'interrogato non risponda nel termine dei previsti 30 giorni, il Presidente della Commissione, ovvero l'interrogante comunicano al Presidente del Consiglio tale inadempimento. Il Presidente del Consiglio diffida l'interrogato ad adempiere entro quindici giorni, decorsi inutilmente i quali segnala l'inadempimento al Presidente della Provincia.
11. Le interrogazioni trattate in aula vengono verbalizzate nella seduta consiliare in cui sono state svolte.
12. L'interrogante, se non soddisfatto della risposta, potra' trasformare l'interrogazione in interpellanza, che dovra' essere iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza successiva a quella in cui si e' svolta l'interrogazione stessa.
13. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni il Presidente del Consiglio fa concludere la discussione di quella che e' al momento in esame e rinvia le altre, eventualmente rimaste da trattare, alla successiva seduta del Consiglio Provinciale.

ART. 55 – INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente della Provincia o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi o, comunque, sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.
2. L'interpellanza e' presentata alla Segreteria Generale ed e' iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio; tra la data del ricevimento dell'interpellanza e la data della seduta devono comunque intercorrere dieci giorni.
3. La risposta alle interpellanze e' data oralmente in Consiglio.
4. L'interpellante o uno degli interpellanti, nel caso in cui siano piu' di uno, hanno facolta' di svolgere o di illustrare il contenuto dell'interpellanza per un tempo complessivo non eccedente i cinque minuti.
5. Ricevuta la risposta l'interpellante, nel termine di tre minuti, puo' dichiarare le ragioni per le quali egli e' o non e' soddisfatto. Qualora non sia soddisfatto o intenda promuovere una discussione sulla risposta ricevuta, deve presentare una mozione.
6. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'art. 54 commi 3 e 11 del presente Regolamento.
7. Il Presidente del Consiglio puo' disporre, sentita la Conferenza dei Capigruppo, che interpellanze ed interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano svolte contemporaneamente.

ART. 56 – MOZIONI

1. La mozione consiste nell'invito, rivolto al Presidente e alla Giunta, di promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza allo scopo di stimolare l'attivita' deliberativa della Giunta o del Consiglio Provinciale.
2. Le mozioni devono essere sottoscritte da una/ uno o piu' Consigliere/ Consiglieri, sono presentate alla Segreteria Generale e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio; tra la data del ricevimento della mozione e la data della seduta devono comunque intercorrere dieci giorni.

3. La mozione e' discussa in aula; la discussione si apre con la illustrazione da parte di uno dei proponenti, che ha la facolta' di replica, dopo la discussione e prima del voto, per un tempo complessivo non eccedente i dieci minuti.
4. Alla discussione delle mozioni iscritte all'ordine del giorno possono partecipare tutte le Consigliere tutti i Consiglieri per non piu' di tre minuti e secondo le modalita' di cui all'art. 27.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti e sottoemendamenti a condizione che non siano soppressivi dell'intero testo della mozione stessa. La votazione degli emendamenti e sottoemendamenti precede la votazione del documento complessivo.
6. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione. In questo caso ha diritto di parlare, prima degli iscritti alla discussione, un proponente per ciascuna mozione. A conclusione del dibattito, le mozioni vengono poste di norma in votazione nell'ordine di presentazione.
7. Se sullo stesso argomento sono state presentate anche interrogazioni e interpellanze, queste vengono comprese nella discussione della mozione. Gli interroganti ed interpellanti sono iscritti alla discussione subito dopo l'illustrazione delle mozioni da parte dei proponenti.
8. Alla discussione ed alla votazione delle mozioni si applicano le disposizioni previste per le deliberazioni.

ART. 57 – ORDINI DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno e' una proposta di pronunciamento del Consiglio Provinciale in ordine a problemi od argomenti di interesse generale.
2. Ciascuna Consigliera/ ciascun Consigliere potra' presentare, almeno dieci giorni prima della seduta, ordini del giorno sui quali il Consiglio Provinciale si pronuncera'.
3. L'ordine del giorno dovra' essere presentato per iscritto alla Segreteria Generale e verra' inserito nell'ordine degli oggetti da trattare nella seduta consiliare.

ART. 58 – SEDUTA DEDICATA ALLA DISCUSSIONE DI INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

1. Quando una interpellanza, una mozione o un ordine del giorno sia stato iscritto all'ordine del giorno di tre sedute consecutive, il Presidente del Consiglio puo' fissare una seduta dedicata alla loro discussione.

ART. 59 – MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA

1. La mozione di sfiducia e' disciplinata dall'art. 52 T.U.267/2000.

CAPO IV VERBALIZZAZIONE

ART. 60 – VERBALIZZAZIONE

1. Il processo verbale e' steso in forma integrale e contiene in allegato tutti i documenti trattati nella seduta. Esso e' sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.
2. Il procedimento di redazione del verbale e' diretto e coordinato dal Segretario Generale.
3. Ogni Consiglieria/ Consigliere ha diritto che, nel verbale, si faccia constare il suo voto ed i motivi del medesimo e di inserire eventuali rettifiche al verbale stesso.

ART. 61 – VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

1. Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

ART. 62 – APPROVAZIONE DEI VERBALI

1. I verbali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio in una seduta successiva a quella a cui si riferiscono.
2. I verbali si intendono approvati ove nessuna Consiglieria/ nessun Consigliere ne chieda la rettifica.

ART. 63 – RETTIFICA DEI VERBALI

1. Ogni Consiglieria/ Consigliere ha diritto di inserire rettifiche nel verbale. A tal fine, nel corso della approvazione del verbale, formula per iscritto la rettifica che intende apportare, senza entrare nella discussione dell'affare.
2. Qualora nessuna Consiglieria/ nessun Consigliere vi si opponga, la rettifica si intende approvata. In caso di opposizione decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
3. La rettifica e' registrata nel verbale della seduta in cui e' stata proposta. Essa e' riportata, a cura del Segretario Generale, a margine o in calce nel verbale della seduta a cui si riferisce con indicazione della data della seduta in cui e' stata approvata.

CAPO V

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 64 – GRUPPI CONSILIARI

1. Nell'ambito del Consiglio Provinciale sono istituiti i Gruppi Consiliari.
2. Tutte le Consigliere/ tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare.
3. I Gruppi Consiliari si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza delle Consigliere/ dei Consiglieri o ad una diversa manifestazione di volonta' dei medesimi.
4. I Gruppi Consiliari, che si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza delle Consigliere/ dei Consiglieri, non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti superiore all'unita'.
5. I Gruppi Consiliari, che si costituiscono in relazione ad una manifestazione di volonta' della Consigliera/ del Consigliere prescindente dalla lista di appartenenza, devono essere costituiti da almeno due Consigliere/ Consiglieri.
6. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio Provinciale, le Consigliere/ i Consiglieri devono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale Gruppo appartengono.
7. Le Consigliere/ i Consiglieri, che non abbiano fatto la dichiarazione di cui al comma 6 o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo Misto. Tale Gruppo puo' essere costituito anche da solo una Consigliera/ un Consigliere.
8. Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio Provinciale il Presidente del Consiglio indice le convocazioni, simultanee ma separate, delle Consigliere/ dei Consiglieri appartenenti a ciascun Gruppo Consiliare e di quelli da iscrivere nel Gruppo Misto.
9. Ciascun Gruppo nella prima riunione nomina il Capogruppo. In caso di assenza o impedimento lo stesso puo' essere sostituito da una Consigliera/ un Consigliere dello stesso Gruppo Consiliare.
10. Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi e della nomina dei rispettivi Capogruppo nonche' di ogni successivo mutamento, e' data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, che ne riferisce al Consiglio. Fino alla nomina del Capogruppo e' considerato Capogruppo la Consigliera/ il Consigliere piu' anziano d'eta' del Gruppo stesso.
11. Le Consigliere/ i Consiglieri possono, in ogni momento del loro mandato, cambiare il Gruppo di appartenenza, anche indipendentemente da modificazioni a livello locale o nazionale delle formazioni politiche, nelle cui liste sono stati eletti, dandone comunicazione scritta al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio, che ne riferisce al Consiglio per la formale presa d'atto.

ART. 65 – STRUMENTI PER L'ATTIVITA' DEI GRUPPI

1. Ai Gruppi Consiliari sono riconosciuti:
 - a) autonomia organizzativa per il loro funzionamento;
 - b) risorse finanziarie per la loro organizzazione ed il loro funzionamento. Tali risorse sono assegnate dall'Amministrazione con le modalita' di cui al comma 2 e sono gestite da un dipendente provinciale addetto alla Segreteria dei Gruppi secondo le norme di contabilita';
 - c) una sede messa a disposizione dall'Amministrazione, dotata delle risorse tecniche necessarie al funzionamento del Gruppo ed adeguata alla dimensione di questo. Sono a carico dell'Ente le spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali;
 - d) una segreteria, costituita da personale dell'Ente, ed assegnato ai Gruppi dalla Giunta Provinciale.
2. La Giunta, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, determina all'inizio del mandato le risorse complessive da assegnare ai Gruppi Consiliari, prevedendo all'uopo uno stanziamento in apposito capitolo del bilancio annuale dell'Ente. Le risorse attribuite a ciascun Gruppo, salva

una quota fissa indipendente dalla dimensione del Gruppo, che rimane invariata per tutta la durata delle legislature, sono differenziate in relazione alla consistenza di ciascun Gruppo.

ART. 66 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Nell'ambito delle Commissioni Consiliari Permanenti è istituita la Conferenza dei Capigruppo, composta dal Presidente del Consiglio che la presiede, dal Vice Presidente del Consiglio e da tutti i Capigruppo.
2. La Conferenza dei Capigruppo formula proposte e pareri sull'organizzazione dei lavori del Consiglio.
3. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio, di norma, in uno dei tre giorni precedenti la data stabilita per la seduta del Consiglio. È inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga utile lo stesso Presidente ovvero su richiesta del Presidente della Provincia.
4. L'eventuale dissenso con l'orientamento unitario dei Capigruppo da parte del Presidente del Consiglio deve essere motivato e comunicato al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
5. La Conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di commissione consiliare permanente ordinaria denominata affari istituzionali con le seguenti funzioni: statuto, regolamento del Consiglio e regolamenti a valenza generale, problemi istituzionali e dell'informazione di competenza del Consiglio Provinciale, le relazioni internazionali dell'Ente, Affari Legali e Sicurezza. La Conferenza dei Capi gruppo – commissione affari istituzionali cura inoltre l'esame delle proposte di mozione e delle proposte di ordine del giorno del Consiglio di carattere politico generale. Il Consiglio, al momento della costituzione delle commissioni consiliari, potrà attribuire ulteriori competenze oltre a quelle dei commi precedenti.
6. Le sedute sono valide se sono presenti i capigruppo che rappresentino la maggioranza dei consiglieri in carica con esclusione della Presidente del Consiglio.
7. Per le decisioni ed i pareri che comportano votazioni, ciascun capogruppo è portatore di tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al gruppo stesso e proporzionalmente esercita il suo diritto di voto. Il Presidente ed il Vicepresidente del consiglio non prendono parte alla votazione.
8. Con le specificazioni stabilite dal presente regolamento, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti. Alle sue riunioni, per quanto non regolato dal presente Capo, si applicano le disposizioni previste per le commissioni consiliari.

ART. 67 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono stabilite, nel numero, nelle competenze e nella consistenza numerica dal Consiglio Provinciale, con propria deliberazione, da adottarsi di norma nella seduta successiva all'elezione del Presidente del Consiglio, in base a raggruppamenti per materie omogenee e/o complementari. Le Commissioni Consiliari debbono essere costituite con criterio proporzionale in modo che ai Gruppi componenti la maggioranza sia assicurata una consistenza numerica superiore a quella della minoranza.
2. Se nel corso della legislatura, per qualsiasi motivo, dovessero verificarsi modifiche nei Gruppi Consiliari, tali da pregiudicare il rispetto del criterio della proporzionalità tra i Gruppi di maggioranza e quelli di minoranza, nella composizione delle Commissioni, il Consiglio Provinciale provvede a rettificare la composizione delle stesse al fine di ripristinare il rispetto del criterio di proporzionalità tra i Gruppi di maggioranza e di minoranza.

ART. 68 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. I Gruppi Consiliari di maggioranza, analogamente a quelli di minoranza, designano i propri rappresentanti all'interno delle Commissioni in ragione della consistenza numerica di ciascun gruppo.
2. Il Presidente del Consiglio provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, con proprio atto, tenendo conto delle indicazioni di cui al comma precedente.
3. Ciascun Consigliere non può essere, di norma, titolare di più di due Commissioni. Ogni Gruppo può in ogni caso, per un determinato argomento, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al Presidente della Commissione.
4. Una Consigliera/ un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione della Consigliera/ del Consigliere interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione.
5. Il Presidente, all'inizio della seduta dà notizia alla Commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.
6. I Gruppi Consiliari che non abbiano rappresentanti in alcune Commissioni Permanenti possono chiedere che partecipi ai lavori delle Commissioni, con il solo diritto di parola e con richiesta rivolta al Presidente della Commissione di volta in volta, una Consigliera/ un Consigliere appartenente ad altra Commissione.
7. I Capi Gruppo possono sempre presenziare alle riunioni di ogni Commissione con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
8. In caso di cessazione di un componente, il Presidente del Consiglio provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla comunicazione, su segnalazione del Gruppo interessato.

ART. 69 – COSTITUZIONE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale convoca ciascuna Commissione Permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'Ufficio di presidenza composto dal Presidente e da un Vice Presidente.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con il voto favorevole della maggioranza delle Consigliere/ dei Consiglieri assegnati a ciascuna Commissione. Se dopo due votazioni nessuno ottiene tale maggioranza, si procede nella stessa seduta alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed è proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.
3. Nel corso del mandato, le Consigliere/ i Consiglieri possono essere assegnati ad una diversa Commissione, previa comunicazione del Capo Gruppo al Presidente del Consiglio ed al Presidente delle Commissioni interessate.
4. La sostituzione può avvenire tra Consigliere/ Consiglieri di un medesimo Gruppo.

ART. 70 – PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e, sentito il Vice Presidente, forma l'ordine del giorno e presiede le sedute.
2. Alla convocazione delle Commissioni va data una adeguata pubblicità.
3. Ogni componente della Commissione ha diritto di richiedere l'iscrizione di specifici argomenti all'ordine del giorno.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e controlla la redazione del processo verbale.

ART. 71 – COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno per compito principale l'attività preparatoria dell'indirizzo e del controllo politico-amministrativo del Consiglio e comunque di tutti gli atti rientranti nella competenza deliberativa del medesimo.
2. Esse svolgono altresì attività conoscitive su temi di interesse provinciale, su richiesta del Consiglio o di propria iniziativa.
3. Le Commissioni Permanenti esaminano le proposte degli atti deliberativi più importanti e significativi.
4. Esse possono rivolgere raccomandazioni al Consiglio e alla Giunta.

ART. 72 – ESAME DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le deliberazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio possono preventivamente essere esaminate dalla competente Commissione Consiliare.
2. Qualora, nel corso della trattazione di una proposta di deliberazione da parte del Consiglio, un quinto delle Consiglieri/ dei Consiglieri assegnati chieda che la proposta venga rimessa alla competente Commissione Consiliare Permanente e non sorga opposizione, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione ed invita il Presidente della Commissione ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione stessa.
3. Qualora la Commissione non termini i propri lavori entro trenta giorni dalla seduta del Consiglio Provinciale nella quale la proposta è stata rimessa, il Presidente del Consiglio può disporre che la discussione avvenga in aula.

ART. 73 – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Ogni Commissione elegge nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente ed il Vice Presidente con le modalità previste dall'art. 69 del presente Regolamento.
2. Il Presidente della Commissione, previa informazione al Presidente del Consiglio Provinciale che coordina il funzionamento di tutte le Commissioni, convoca le riunioni della Commissione di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti rappresentanti almeno due Gruppi, redige l'ordine del giorno, presiede le sedute.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene con le modalità previste dall'art. 10 del presente Regolamento per la convocazione del Consiglio.
4. Le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione sono svolte da personale provinciale individuato dall'Amministrazione ed assistito da un Funzionario del Settore interessato per materia.
5. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati.
6. Le determinazioni sono assunte a maggioranza delle Consiglieri/ dei Consiglieri presenti.
7. Gli Assessori partecipano ai lavori delle Commissioni relative alle competenze dei medesimi su iniziativa propria o dietro richiesta.
8. Per l'espletamento dei propri compiti le Commissioni possono provvedere alla consultazione dei soggetti interessati e tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati.
9. Possono essere convocati alle riunioni delle Commissioni, con l'obbligo di partecipazione, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio, gli Assessori, il Segretario Generale, i Revisori dei Conti, i funzionari della Provincia. Inoltre possono essere convocati i

rappresentanti della Provincia in enti, aziende e società a partecipazione provinciale, nonché i concessionari di servizi provinciali. Possono, altresì essere invitati i rappresentanti di Enti ed esperti nelle materie di competenza delle rispettive Commissioni.

10. Le Commissioni devono sentire il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio e gli Assessori quando questi lo richiedano e possono essere consultate dalla Giunta su iniziativa di questa.
11. Nell'espletamento dei rispettivi compiti le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti.
12. Qualora debbano essere trattati affari di competenza di più Commissioni queste, previo accordo tra i Presidenti, possono essere convocate in una riunione congiunta dal Presidente più anziano di età e da questi presiedute.

ART. 74 – COMMISSIONE BILANCIO

1. La Commissione Bilancio:
 - a) esamina in sede referente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo presentato dai Revisori dei Conti;
 - b) esamina in sede consultiva le proposte delle altre Commissioni che comportano impegni di spesa a carico del bilancio, ne valuta la coerenza con il bilancio stesso, eventualmente segnalando esigenze di aggiornamento;
 - c) indica al Consiglio l'entità dei mezzi eventualmente necessari alle Commissioni per l'adempimento delle loro funzioni.

ART. 75 – COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Le Commissioni Consiliari speciali sono istituite dal Consiglio, con deliberazione, per periodi limitati e per la trattazione e l'esame di materie di interesse generale o conoscitivo.
2. La deliberazione di istituzione della Commissione speciale stabilisce i compiti e la durata della Commissione stessa.
3. I componenti delle Commissioni speciali sono nominati dal Consiglio, con voto limitato, in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari.
4. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dalle singole Commissioni nel proprio seno.
5. Il Segretario della Commissione è designato dal Segretario Generale tra i funzionari dell'Ente.
6. Al termine dei propri lavori le Commissioni redigono una relazione e la consegnano al Presidente della Provincia ed al Presidente del Consiglio.

ART. 76 – COMMISSIONI CONSILIARI D'INDAGINE

1. Le Commissioni Consiliari d'indagine sono nominate dal Consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri membri, per lo svolgimento di indagini sull'attività dell'Amministrazione.
2. I componenti delle Commissioni d'indagine sono nominati dal Consiglio tra i propri membri, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari.
3. Alle Commissioni d'indagine si applicano le disposizioni di cui all'art. 75 commi 2,4,5 e 6.

ART. 77 – INDENNITÀ DELLE CONSIGLIERE/ DEI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DI COMMISSIONE

1. Per la partecipazione alle sedute delle Commissioni spettano ai componenti l'indennità di presenza ed i rimborsi delle spese di viaggio previste dalla normativa vigente.

2. La presenza della Consiglieria/ del Consigliere alla Commissione e' attestata dalla firma apposta su apposito registro secondo le modalita' di cui all'art. 24, comma 2.

ART. 78 – VERBALI DELLE SEDUTE

1. Di ogni seduta delle Commissioni Consiliari e' redatto, nel termine massimo di trenta giorni, fatte salve eccezionali e comprovate circostanze, verbale sotto forma di resoconto sommario.
2. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.
3. Il verbale sara' oggetto di accesso solo dopo l'approvazione da parte della Commissione.

CAPO VI

PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE DEI CONSIGLIERI

ART. 79 – DICHIARAZIONE DI MANCANZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente della Provincia e le Consigliere/ i Consiglieri hanno l'obbligo, prima della convalida, di dichiarare, sotto la propria personale responsabilita', di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilita' e di incompatibilita' stabilite dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, ne' di essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituite dal T.U. 267/2000 parte I, titolo III, capo II, artt. 55-70.

ART. 80 – DICHIARAZIONI CONCERNENTI LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. Entro tre mesi dalla convalida, il Presidente della Provincia e le Consigliere/ i Consiglieri sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale:
 - a) una dichiarazione sottoscritta concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di societa', con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c) una dichiarazione sottoscritta concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalse/i esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con la apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - d) stato di famiglia.
2. Gli adempimenti indicati sub a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
3. Le dichiarazioni patrimoniali vengono effettuate su uno schema di modulo appositamente predisposto.
4. Entro il mese successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti a IRPEF, il Presidente della Provincia e le Consigliere/ i Consiglieri sono tenuti a depositare copia della dichiarazione dei redditi stessi, e un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1 sub a) intervenute dalla data dell'ultima pubblicazione del bollettino di cui al successivo art. 81. A tale adempimento annuale si applica il disposto del comma 2.
5. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, il Presidente della Provincia e le Consigliere/ i Consiglieri sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1 sub a), intervenute dopo l'ultima attestazione.
6. Entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano in caso di rielezione, senza interruzione, della Consigliera/ del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.

ART. 81 – BOLLETTINO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. Tutte le notizie relative alle dichiarazioni, alle attestazioni e alle variazioni, nonché alle diffide, alle giustificazioni, ai provvedimenti del Consiglio previsti dal presente Regolamento vengono riportate in apposito Bollettino della situazione patrimoniale avente periodicità annuale.
2. Il bollettino viene affisso per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della Provincia; dell'avvenuta pubblicazione viene data notizia agli organi di stampa.

ART. 82 – NORME RELATIVE AGLI ASSESSORI

1. Le norme contenute negli artt. 79, 80 e 81 si applicano anche agli Assessori, in quanto compatibili.
2. Le dichiarazioni di cui agli artt. 79 e 80, comma 1, devono essere rese contestualmente alla nomina.
3. Le dichiarazioni di cui all'art. 80 devono essere rese entro i termini in esso previsti, con riguardo all'atto di nomina.

ART. 83 – DIFFIDA

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli artt. 79, 80 e 82, il Presidente della Provincia diffida, per iscritto, la Consiglieria/ il Consigliere o l'Assessore ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio iscriverà all'ordine del giorno della prima seduta consiliare l'argomento per i provvedimenti conseguenti.
3. La Consiglieria/ il Consigliere o l'Assessore diffidato ha diritto a presentare le debite spiegazioni, oralmente o per iscritto, al Consiglio.
4. Il Consiglio, se ritiene di accogliere le spiegazioni della Consiglieria/ del Consigliere o dell'Assessore diffidato, assegnerà allo stesso un ulteriore termine di quindici giorni per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 80 decorrenti dalla data della relativa deliberazione.
5. Se la Consiglieria/ il Consigliere diffidato/o non fornisce giustificazioni sulla inadempienza o le giustificazioni fornite non siano ritenute valide per l'assegnazione dell'ulteriore termine di cui al precedente comma ovvero se la Consiglieria/ il Consigliere dichiara di non voler adempiere, il Consiglio infliggerà alla Consiglieria/ al Consigliere diffidato la "censura".
6. Della censura inflitta sarà fatta menzione nel processo verbale della seduta che sarà trasmesso, a cura del Segretario Generale, al competente Ufficio Distrettuale delle II.DD. e ne sarà data notizia nel bollettino di cui al precedente art. 81.
7. Il Presidente del Consiglio si sostituisce al Presidente della Provincia in caso di inadempienza da parte di quest'ultimo.

ART. 84 – OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CARICHE DIRETTIVE CONFERITE DAL CONSIGLIO

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano:

1. Ai Presidenti, ai Vice Presidenti, ai Direttori Generali, agli Amministratori Delegati di Istituti e di Enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata alla competenza del Presidente della Provincia e che non rivestano la carica di Consigliere/ Consiglieri;
2. Ai Presidenti, ai Vice Presidenti, agli Amministratori delegati ed ai Direttori Generali delle società al cui capitale concorra la Provincia, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento.
3. Ai Presidenti, ai Vice Presidenti, agli Amministratori delegati ed ai Direttori Generali degli Enti o Istituti privati, al cui funzionamento concorra la Provincia, esclusivamente o in

concorso con altri Enti pubblici, in misura superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ad a condizione che queste superino la somma annua di L. 500.000.000 e che non rivestano la carica di Consigliera/ Consigliere.

4. Ai Presidenti ed ai Vice Presidenti delle aziende speciali dell'Ente, di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, che non rivestano la carica di Consigliera/ Consigliere.
5. Ai Direttori Generali delle aziende speciali di cui al precedente comma 4.
6. Il Consiglio, con apposito provvedimento, determina gli Enti, gli Istituti e le Società, le cui cariche comportano, per i soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento.
7. Ai Presidenti, ai Vice Presidenti, agli Amministratori delegati e ai Direttori Generali dei Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 T.U. 267/2000 la cui nomina o designazione di nomina sia di competenza del Presidente della Provincia e che non rivestano la carica di Consigliere/ Consiglieri.

ART. 85 – PUBBLICITA' DELLE PRESENZE DELLE CONSIGLIERE/ DEI CONSIGLIERI

1. Annualmente e' pubblicata all'albo pretorio della Provincia, a cura della Segreteria Generale, la situazione delle presenze delle Consigliere/ dei Consiglieri alle sedute di Consiglio, la stessa viene inviata a tutti gli organi di informazione che operano nel territorio provinciale. Analoga pubblicazione e' effettuata alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale fra il decimo ed il ventesimo giorno precedente la consultazione elettorale.

CAPO VII NORME FINALI

ART. 86 – RINVIO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni ed integrazioni ed a tutte le altre disposizioni in materia con esse compatibili.

CAPO VIII ENTRATA IN VIGORE

ART. 87 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere della pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della Provincia.